Norma europea (serie telecomunicazioni) (EN): documento ufficiale contenente disposizioni normative approvate per fini di pubblicazione con una procedura cui partecipano gli organismi nazionali di normalizzazione e/o le delegazioni nazionali ETSI, con implicazioni in materia di sospensione e di recepimento a livello nazionale.

Norma armonizzata: norma EN (serie telecomunicazioni) la cui elaborazione è stata affidata a ETSI su mandato della Commissione europea in forza della direttiva 98/48/CE (ultima modifica della direttiva 83/189/CEE), che è stata elaborata tenendo conto dei pertinenti requisiti essenziali della direttiva "nuovo approccio" e i cui estremi sono stati successivamente pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

La versione della norma riportata nell'elenco è quella valida al momento della pubblicazione.

3. Indirizzi presso i quali ottenere i documenti citati

ETSI Publications Office[3]

indirizzo	:	F-06921 Sophia Antipolis Cedex Francia
telefono	:	(00 33) 4 92 94 42 41
		(00 33) 4 92 94 42 58
fax	:	(00 33) 4 93 95 81 33
e-mail	:	publications@etsi.fr
sito web	:	http://.etsi.fr

4. Riferimenti alla legislazione UE

L'elenco fa riferimento ai seguenti testi legislativi, reperibili al seguente indirizzo:http://europa.eu.int/information_society/topics/telecoms/regulatory/index_en.htm

- Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33).
- Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51).

Definizione dell'insieme minimo di linee affittate e le relative caratteristiche armonizzate, nonché le norme correlate

Linee affittate analogiche

Tipo di linee affittate	Riferimenti	Note
Larghezza di banda vocale di qualità ordinaria (a)	- 2 fili: ETSI EN 300 448 o - 4 fili: ETSI EN 300 451	Caratteristiche di connessione e presentazione dell'interfaccia di rete
Larghezza di banda vocale di qualità speciale (b)	- 2 fili: ETSI EN 300 449 o - 4 fili: ETSI EN 300 452	Caratteristiche di connessione e presentazione dell'interfaccia di rete

(3) I documenti ETSI possono essere scaricati dalla rubrica "Publications Download Area", all'indirizzo http://pda.etsi.org/pda/queryform.asp.

Linee affittate digitali

Tipo di linee affittate	Riferimenti	Note
64 kbit/s (c)	- ETSI EN 300 288	Presentazione dell'interfaccia di rete
	- ETSI EN 300 289	Caratteristiche di connessione
2 048 kbit/s	- ETSI EN 300 418	Presentazione dell'interfaccia di rete
- E1 (non strutturato)(d)	- ETSI EN 300 247	Caratteristiche di connessione
2 048 kbit/s	- ETSI EN 300 418	Presentazione dell'interfaccia di rete
- E1 (strutturato)(e)	- ETSI EN 300 419	Caratteristiche di connessione

(a) Le linee affittate che rispondono ai requisiti delle norme ETS 300 448 (2 fili) o ETS 300 451 (4 fili) sono considerate conformi ai requisiti previsti per questo tipo di linee affittate.

(b) Le linee affittate che rispondono ai requisiti delle norme ETS 300 449 (2 fili) o ETS 300 452 (4 fili) sono considerate conformi ai requisiti previsti per questo tipo di linee affittate.

(c) Le linee affittate che rispondono ai requisiti delle norme ETS 300 288, ETS 300 288/A1 e ETS 300 289 sono considerate conformi ai requisiti previsti per questo tipo di linee affittate.

(d) Le linee affittate che rispondono ai requisiti delle norme ETS 300 418, ETS 300 247 e ETS 247/A1 sono considerate conformi ai requisiti previsti per questo tipo di linee affittate.

(e) Le linee affittate che rispondono ai requisiti delle norme ETS 300 418 e ETS 300 419 sono considerate conformi ai requisiti previsti per questo tipo di linee affittate.

RACCOMANDAZIONI

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE DEL 23 LUGLIO 2003 RELATIVA ALLE NOTIFICAZIONI, AI TERMINI E ALLE CONSULTAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 7 DELLA DIRETTIVA 2002/21/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE ISTITUISCE UN QUADRO NORMATIVO COMUNE PER LE RETI ED I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA [NOTIFICATA CON IL NUMERO C(2003) 2647] (2003/561/CE) (TESTO RILEVANTE AI FINI DEL SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro[1], in particolare l'articolo 19,

considerando quanto segue:

(1) Nell'ambito del nuovo quadro normativo per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, le autorità nazionali di regolamentazione sono tenute a contribuire allo sviluppo del mercato interno, inter alia, cooperando in modo trasparente tra di loro e con la Commissione al fine di garantire lo sviluppo di prassi normative coerenti e l'applicazione coerente della direttive che costituiscono il nuovo quadro normativo.

(2) Onde garantire che le decisioni a livello nazionale non abbiano effetti negativi sul mercato unico o sugli obiettivi perseguiti attraverso il nuovo quadro normativo, le autorità nazionali di regolamentazione devono comunicare alla Commissione e alle altre autorità nazionali di regolamentazione i progetti di misure di cui all'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

(3) Un'ulteriore condizione è che le autorità nazionali di regolamentazione ottengano l'autorizzazione della Commissione per gli obblighi di cui all'articolo 8, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva accesso)[2], il che costituisce una procedura distinta.

(4) La Commissione darà alle autorità nazionali di regolamentazione, qualora lo richiedano, la possibilità di discutere qualsiasi progetto di misura prima della notifica formale a norma dell'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) e dell'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso). Se, a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), la Commissione ha comunicato all'autorità nazionale di regolamentazione che il progetto di misura creerebbe una barriera al mercato unico oppure dubita seriamente della sua compatibilità con il diritto comunitario, l'autorità nazionale di

(1) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.

(2) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7.

regolamentazione interessata ha al più presto la possibilità di esprimere la propria opinione in merito alle questioni sollevate dalla Commissione.

(5) La direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) stabilisce alcuni termini vincolanti per il trattamento delle notifiche ex articolo 7.

(6) Onde facilitare ed assicurare l'efficacia del meccanismo di cooperazione e di consultazione previsto dall'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) e garantire la certezza del diritto, sono necessarie regole chiare per il processo di notifica e il relativo esame da parte della Commissione e per calcolare i termini giuridici summenzionati.

(7) Sarebbe inoltre utile chiarire le modalità procedurali nel contesto dell'articolo 8, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso).

(8) Onde semplificare ed accelerare l'esame di un progetto di misura notificato, è auspicabile che le autorità nazionali di regolamentazione utilizzino un formato standard per le notifiche (modulo di notificazione sintetico).

(9) Il gruppo dei regolatori europei istituito mediante la decisione 2002/627/CE della Commissione[3] ha riconosciuto la necessità di queste disposizioni.

(10) Onde rispettare gli obiettivi stabiliti nell'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), ed in particolare la necessità di assicurare lo sviluppo di prassi di regolamentazione coerenti e l'applicazione coerente di detta direttiva, è essenziale che il meccanismo di notifica di cui all'articolo 7 venga pienamente rispettato e sia il più efficace possibile.

(11) Il comitato per le comunicazioni ha espresso il proprio parere conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro),

RACCOMANDA CHE:

1. I termini definiti nella direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) [e nelle direttive specifiche] hanno il medesimo significato quando vengono utilizzati nella presente raccomandazione. Inoltre:

- per "raccomandazione sui mercati rilevanti" si intende la raccomandazione della Commissione relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro)[4],

- per "notifica" si intende la notifica alla Commissione, da parte di un'autorità nazionale di regolamentazione di un progetto di misura a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) o di una richiesta ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso), accompagnata dal modulo di notificazione sintetico di cui alla presente raccomandazione (allegato).

2. Le notifiche vanno effettuate mediante posta elettronica con domanda di conferma del ricevimento.

I documenti inviati mediante posta elettronica si intendono ricevuti dal destinatario il giorno stesso nel quale sono stati inviati.

Fatte salve le disposizioni di cui al punto 6 sotto, le notifiche ed i documenti giustificativi vengono registrati nell'ordine nel quale vengono ricevuti.

(3) GU L 200 del 30.7.2002, pag. 38.

(4) Raccomandazione 2003/311/CE della Commissione, dell'11 febbraio 2003, relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (GU L 114 dell'8.5.2003, pag. 45).

3. Le notifiche prendono effetto dalla data in cui la Commissione le registra ("data di registrazione"). La data di registrazione è la data in cui la Commissione riceve una notifica completa. Tutte le autorità nazionali di regolamentazione vengono informate mediante avviso nel sito web della Commissione e per via elettronica della data di registrazione della notifica, dell'argomento della notifica e dell'eventuale documentazione giustificativa ricevuta.

4. Le notificazioni sono redatte in una delle lingue ufficiali della Comunità. Il formulario di notifica sintetico (allegato 1) può essere in una lingua diversa da quella del progetto di misura per facilitare l'efficace consultazione da parte di tutte le altre autorità nazionali di regolamentazione. Le eventuali osservazioni o decisioni adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) vengono formulate nella lingua del progetto di misura, se possibile tradotte nella lingua utilizzata nel modulo di notificazione sintetico.

5. I progetti di misura comunicati da un'autorità nazionale di regolamentazione vanno accompagnati dalla documentazione necessaria alla Commissione per svolgere le sue mansioni. I progetti di misura devono essere sufficientemente motivati.

6. Le notifiche devono includere i seguenti elementi, ove applicabili

a) il mercato rilevante dei prodotti o servizi;

b) il mercato geografico rilevante;

c) la principale impresa (o imprese) operante sul mercato rilevante;

d) i risultati dell'analisi del mercato rilevante, in particolare i risultati relativi alla presenza o meno di una concorrenza effettiva, nonché le relative motivazioni;

e) se del caso, l'impresa o le imprese da designare come aventi, individualmente o assieme ad altre, un significativo potere di mercato ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) e le motivazioni, le prove e/o qualsiasi altra informazione fattuale pertinente a sostegno di tale designazione;

f) i risultati della consultazione pubblica preliminare effettuata dall'autorità nazionale di regolamentazione;

g) il parere espresso dall'autorità nazionale garante della concorrenza, ove fornito;

h) elementi atti a dimostrare che al momento della notifica alla Commissione, sono state prese misure adeguate al fine di notificare la bozza della misura alle autorità nazionali di regolamentazione di tutti gli altri Stati membri;

i) in caso di notifica di progetti di misure che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 5 o dell'articolo 8 della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) o dell'articolo 16 della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva servizio universale)[5], l'obbligo o gli obblighi di regolamentazione specifici proposti per ovviare alla mancanza di efficace concorrenza nel mercato rilevante interessato oppure, nel caso in cui si accerti che un mercato rilevante è effettivamente concorrenziale e tali obblighi sono già stati imposti, le misure proposte per ritirarli.

7. Qualora un progetto di misura definisca, a scopi di analisi di mercato, un mercato rilevante che differisce da quelli di cui alla raccomandazione sui mercati rilevanti, le autorità nazionali di regolamentazione devono fornire motivazioni sufficienti riguardo ai criteri utilizzati per una tale definizione.

8. Le notifiche effettuate ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) devono inoltre contenere adeguate spiegazioni delle motivazioni in

(5) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51.

base alle quali dovrebbero essere imposti agli operatori con un significativo potere di mercato obblighi diversi da quelli elencati agli articoli da 9 a 13.

9. Le notifiche che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) devono inoltre contenere adeguate spiegazioni delle motivazioni in base alle quali le misure progettate vengono richieste per rispettare gli impegni internazionali.

10. Le notifiche che comprendono le informazioni di cui al punto 6 saranno considerate complete. Se le informazioni o i documenti contenuti nella notificazione sono incompleti sotto il profilo sostanziale, la Commissione informa l'autorità nazionale di regolamentazione interessata entro 5 giorni lavorativi, specificando in che misura consideri incompleta la notifica. La notifica non viene registrata fintantoché l'autorità nazionale di regolamentazione interessata non ha fornito le informazioni necessarie. In tali casi, agli scopi dell'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), la notifica prende effetto dalla data in cui la Commissione riceve le informazioni complete.

11. Fatte salve le disposizioni del punto 6, a seguito della registrazione di una notifica, la Commissione, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), può richiedere ulteriori informazioni o chiarimenti all'autorità nazionale di regolamentazione interessata. Le autorità nazionali di regolamentazione devono cercare di fornire le informazioni richieste entro tre giorni lavorativi, qualora esse siano facilmente disponibili.

12. Qualora formuli osservazioni a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), la Commissione ne informa l'autorità nazionale di regolamentazione interessata per via elettronica e le pubblica sul proprio sito web.

13. Qualora un'autorità nazionale di regolamentazione formuli osservazioni ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), essa comunica tali osservazioni per via elettronica alla Commissione e alle altre autorità nazionali di regolamentazione.

14. Qualora la Commissione, nell'applicare l'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) ritenga che un progetto di misura creerebbe una barriera al mercato unico o abbia seri dubbi riguardo alla sua compatibilità con il diritto comunitario ed in particolare con gli obiettivi di cui all'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) o successivi;

a) ritiri le suddette obiezioni; o

b) adotti una decisione che richieda ad un'autorità nazionale di regolamentazione di ritirare il progetto di misura, ne informa l'autorità nazionale di regolamentazione interessata per via elettronica e pubblica un avviso sul proprio sito web.

15. Per quanto riguarda le notifiche effettuate ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso), la Commissione, agendo a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, adotta solitamente una decisione che autorizza o vieta all'autorità nazionale di adottare il progetto di misura entro un periodo non superiore ai tre mesi. La Commissione può decidere di prolungare questo periodo di altri due mesi in considerazione delle difficoltà provocate.

16. Un'autorità nazionale di regolamentazione può decidere in qualunque momento di ritirare un progetto di misura notificato; in tal caso la misura comunicata viene tolta dal registro. La Commissione pubblica un avviso in tal senso nel proprio sito web.

17. Qualora un'autorità competente nazionale che abbia ricevuto osservazioni della Commissione o di un'altra autorità nazionale di regolamentazione formulate a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) adotti il progetto di misura, su richiesta della Commissione essa informa la Commissione e le altre autorità nazionali di regolamentazione del modo in cui ha tenuto nella massima considerazione tali osservazioni.

18. Su richiesta di un'autorità nazionale di regolamentazione, la Commissione discute in maniera informale un progetto di misura prima della notifica.

19. In conformità al regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71[6], qualsiasi periodo di tempo di cui alla direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) o alla presente raccomandazione viene calcolato nel modo seguente:

a) se un periodo di tempo espresso in giorni, in settimane, in mesi o in anni deve essere calcolato a partire dal momento in cui si verifica un evento, il giorno nel corso del quale si verifica tale evento non è computato nel periodo;

b) un periodo di tempo espresso in settimane o in mesi termina con lo scadere del giorno che, nell'ultima settimana o nell'ultimo mese, porta la stessa denominazione o lo stesso numero del giorno iniziale nel quale si è verificato l'evento a partire dal quale viene calcolato il periodo. Se in un periodo di tempo espresso in mesi il giorno determinante per la scadenza manca nell'ultimo mese, il periodo di tempo termina con lo scadere dell'ultimo giorno di detto mese;

c) i periodi di tempo comprendono anche i giorni festivi, i sabati e le domeniche;

d) per "giorno lavorativo" si intende qualsiasi giorno eccetto il sabato, la domenica e i giorni festivi legali e/o ufficiali.

Se l'ultimo giorno del periodo è un giorno festivo, una domenica o un sabato, il periodo di tempo termina con lo scadere dell'ultima ora del giorno lavorativo successivo. L'elenco dei giorni festivi stabiliti dalla Commissione viene pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea prima dell'inizio dell'anno.

20. La Commissione, di concerto con le autorità nazionali di regolamentazione, valuterà la necessità di rivedere queste norme, in linea di massima non prima del 25 luglio 2004.

21. Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2003

Per la Commissione
ERKKI LIIKANEN
Membro della Commissione

ALLEGATO
MODULO RELATIVO ALLA NOTIFICA DI PROGETTI DI MISURE A NORMA DELL'ARTICOLO 7 DELLA DIRETTIVA 2002/21/CE (DIRETTIVA QUADRO) ("MODULO DI NOTIFICAZIONE SINTETICO")

Introduzione

Il presente modulo specifica le informazioni sintetiche che le autorità nazionali di regolamentazione devono fornire alla Commissione all'atto della notifica dei progetti di misure a norma dell'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

(6) GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1.

La Commissione intende discutere con le autorità nazionali di regolamentazione le questioni relative all'attuazione dell'articolo 7, in particolare nell'ambito di riunioni precedenti alla notifica. Di conseguenza, le autorità nazionali di regolamentazione sono incoraggiate a consultare la Commissione su qualsiasi aspetto del presente modulo ed in particolare sul tipo di informazioni che sono tenute a fornire o, per contro, sulla possibilità di essere dispensate dall'obbligo di fornire determinate informazioni in merito all'analisi di mercato da esse effettuata a norma dell'articolo 15 e dell'articolo 16 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

Informazioni corrette e complete

Tutte le informazioni presentate dalle autorità competenti nazionali devono essere corrette e complete e venire riprodotte in modo sintetico nel formulario in appresso. Il modulo non intende sostituire il progetto di misura notificato ma deve consentire alla Commissione e alle autorità nazionali di regolamentazione di altri Stati membri di verificare che il progetto di misura notificato contenga in effetti, facendo riferimento alle informazioni contenute nel modulo, tutte le informazioni necessarie alla Commissione per svolgere i propri compiti ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) entro il termine di tempo previsto da detta direttiva. Le informazioni richieste nel presente modulo vanno precisate nelle varie sezioni e punti del modulo con rimandi al progetto della misura, specificando dove tali informazioni possono essere trovate.

Lingue

Il formulario va compilato in una delle lingue ufficiali della Comunità europea, che può essere diversa dalla lingua utilizzata nel progetto di misura notificato. Qualsiasi parere espresso o decisione presa dalla Commissione conformemente all'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) è nella lingua del progetto di misura notificato, tradotta se possibile nella lingua utilizzata nel modulo di notificazione sintetico.

MODULO DI NOTIFICAZIONE SINTETICO

Sezione 1
Definizione del mercato

Si prega di indicare (ove applicabile):

1.1. il mercato rilevante del prodotto/servizio in oggetto. Tale mercato è citato nella raccomandazione sui mercati rilevanti?

1.2. il mercato geografico rilevante in oggetto;

1.3. una breve sintesi del parere dell'autorità nazionale responsabile della concorrenza, ove fornito;

1.4. una breve illustrazione dei risultati della consultazione pubblica sulla definizione del mercato proposta (ad esempio, quante osservazioni sono state inviate, quante risposte concordavano con la definizione del mercato proposta e quante no);

1.5. qualora il mercato rilevante definito sia diverso da quelli elencati nella raccomandazione sui mercati rilevanti, una sintesi delle principali ragioni che giustificano la definizione del mercato proposta con riferimento alla sezione 2 delle linee direttrici della Commissione per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato[1] e ai tre principali criteri di cui ai considerando da 9 a 16 della raccomandazione sui mercati rilevanti e alla sezione 3.2 della relazione di accompagnamento.

Sezione 2
Designazione delle imprese che detengono un significativo potere di mercato

Si prega di indicare (ove applicabile):

2.1. denominazione della o delle imprese designate come aventi, individualmente o congiuntamente, un potere di mercato significativo.

Ove applicabile, denominazione della o delle imprese considerate come non più aventi un potere di mercato significativo;

2.2. i criteri in base ai quali è stato deciso di designare o meno un'impresa come avente, individualmente o congiuntamente ad altre, un potere di mercato significativo;

2.3. denominazione della o delle principali imprese concorrenti presenti/attive sul mercato rilevante;

2.4. quote di mercato delle imprese di cui sopra e base per il calcolo di dette quote (ad esempio fatturato, numero di abbonati).

Si prega di fornire una breve sintesi:

2.5. del parere dell'autorità nazionale responsabile della concorrenza, ove fornito;

2.6. dei risultati della consultazione pubblica sulla designazione della o delle imprese aventi un potere di mercato significativo (ad esempio, quante osservazioni sono state inviate, quante risposte concordavano con la designazione proposta e quante no).

Sezione 3
Obblighi di regolamentazione

Si prega di indicare (ove applicabile):

3.1. la base giuridica degli obblighi da imporre, mantenere, modificare o ritirare [articoli da 9 a 13 della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso)];

3.2. le ragioni per le quali l'imposizione, il mantenimento o la modifica di obblighi per le imprese vanno considerati proporzionati e giustificati in base agli obiettivi di cui all'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). In alternativa, indicare punti, sezioni o pagine del progetto di misura nei quali possono essere trovate tali informazioni;

3.3. se le soluzioni proposte sono diverse da quelle stabilite dagli articoli da 9 a 13 della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso), si prega di specificare le "circostanze eccezionali" ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, che giustificano la scelta di tali soluzioni. In alternativa, indicare punti, sezioni o pagine del progetto di misura nei quali possono essere trovate tali informazioni.

Sezione 4
Rispetto degli obblighi internazionali

In relazione all'articolo 8, paragrafo 3, primo comma, terzo trattino, della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso), si prega di indicare (ove applicabile):

4.1. se il progetto di misura proposto intende imporre, modificare o ritirare obblighi per gli operatori del mercato a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso);

4.2. denominazione della o delle imprese in oggetto;

4.3. quali sono gli impegni internazionali, assunti dalla Comunità e dai suoi Stati membri, da rispettare.

(1) Linee direttrici della Commissione per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (GU C 165 dell'11.7.2002, pag. 6).

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE DEL 25 LUGLIO 2003 SUL TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI RELATIVE ALLA LOCALIZZAZIONE DEL CHIAMANTE SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AI FINI DELLA FORNITURA DI SERVIZI DI CHIAMATA DI EMERGENZA CON CAPACITÀ DI LOCALIZZAZIONE [NOTIFICATA CON IL NUMERO C(2003) 2657] (2003/558/CE) (TESTO RILEVANTE AI FINI DEL SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

vista la direttiva 2002/12/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), in particolare l'articolo 19,

considerando quanto segue:

1. La decisione 91/396/CEE sull'introduzione di un numero unico europeo per chiamate di emergenza[1] obbligava gli Stati membri ad introdurre il numero 112 nelle reti telefoniche pubbliche come numero unico europeo per le chiamate di emergenza entro il 31 dicembre 1992, prevedendo, a talune condizioni, una possibilità di deroga fino al 31 dicembre 1996.

2. La direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva sul servizio universale)[2] stabilisce che, per ogni chiamata al numero di emergenza unico europeo 112, gli operatori di reti telefoniche pubbliche (di seguito "gli operatori") mettano a disposizione delle autorità preposte ai servizi di pronto intervento, nella misura tecnicamente fattibile, le informazioni relative alla localizzazione del chiamante. La direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche)[3] stabilisce che i fornitori di reti e servizi di comunicazioni pubbliche possano disattivare la soppressione dell'indicazione della linea chiamante e possano annullare la soppressione della presentazione dell'identificazione della linea chiamante, nonostante il rifiuto o il mancato consenso temporanei dell'abbonato o dell'utente, linea per linea, per gli organismi che trattano chiamate di emergenza, riconosciuti come tali da uno Stato membro, in particolare per le forze di polizia, i servizi di ambulanza e i vigili del fuoco, affinché questi possano reagire a tali chiamate.

3. Sebbene la presente raccomandazione riguardi il numero 112 con capacità di localizzazione, resta inteso che gli altri numeri nazionali di chiamate di emergenza dovranno avere la stessa funzionalità e seguiranno gli stessi principi. La presente raccomandazione non concerne gli organismi che gestiscono impianti privati di telecomunicazioni.

4. Per un funzionamento ottimale dei servizi E112 in tutta la Comunità occorre risolvere i problemi legati all'attuazione dei servizi e coordinare i tempi di introduzione dei nuovi sistemi. Il

(1) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.

(2) GU L 217 del 06.08.1991, pag. 31

(3) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 31

Gruppo di coordinamento sull'accesso ai dati di localizzazione da parte dei servizi di pronto intervento (Co-ordination Group on Access to Location Information by Emergency Services - CGALIES) - una partnership tra operatori dei servizi pubblici e del settore privato istituita dalla Commissione nel maggio 2000 - ha consentito ad esponenti di settori diversi di discutere e concordare i principi per un'attuazione armonizzata e tempestiva di tali servizi.

5. In linea con la raccomandazione del CGALIES, i fornitori di reti o servizi di telefonia pubblica compiano il massimo sforzo per individuare e trasmettere informazioni il più possibile affidabili sull'ubicazione del chiamante per tutte le chiamate effettuate al numero di emergenza unico europeo 112.

6. Durante la fase introduttiva dei servizi E112, è preferibile applicare il principio del massimo sforzo piuttosto che imporre specifiche caratteristiche di prestazioni in termini di localizzazione. Tuttavia, man mano che i centri di raccolta delle chiamate di emergenza e i servizi di pronto intervento acquisiranno maggiore esperienza pratica in materia di informazioni sulla localizzazione, le loro esigenze potranno essere definite con maggiore precisione. Inoltre, le tecnologie di localizzazione continueranno ad evolvere, sia per le reti mobili cellulari che per i sistemi di localizzazione satellitari. Al termine della fase iniziale sarà pertanto necessario riesaminare l'approccio basato sul principio del massimo sforzo.

7. È importante che gli Stati membri sviluppino prassi e soluzioni tecniche comuni per fornire servizi E112. L'elaborazione di soluzioni tecniche comuni deve essere realizzata dagli organismi di normalizzazione europei, per facilitare l'introduzione dei servizi E112, definire soluzioni interoperabili e diminuire i costi di attuazione per l'Unione europea.

8. Una soluzione armonizzata su scala europea favorirebbe l'interoperabilità delle applicazioni di sicurezza avanzate, come ad esempio la composizione manuale o automatica del numero da parte di un terminale telematico installato a bordo dell'autoveicolo. Questi tipi di chiamate possono fornire informazioni supplementari, ad esempio numero di passeggeri a bordo di un'automobile o di un autobus, direzione bussola, indicazioni dei sensori di collisione, tipo di merci pericolose trasportate e condizioni di salute del conducente e dei passeggeri. Considerato l'elevato volume di traffico transfrontaliero in Europa, diventa sempre più necessario un protocollo comune di trasmissione dati per l'invio di tali informazioni ai centri di raccolta delle chiamate di emergenza e ai servizi di pronto intervento al fine di evitare rischi di confusione o di errata interpretazione dei dati trasmessi.

9. Le modalità di trasmissione delle informazioni di localizzazione da parte degli operatori ai centri di raccolta delle chiamate di emergenza devono essere definite in modo trasparente e non discriminatorio, eventualmente anche per l'aspetto dei costi.

10. Per un buon funzionamento dei servizi di chiamata di emergenza con capacità di localizzazione l'ubicazione del chiamante determinata dal fornitore di una rete o di un servizio di telefonia pubblica deve essere trasmessa automaticamente a qualsiasi centro di raccolta delle chiamate di emergenza.

11. La direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva sulla vita privata e le comunicazioni elettroniche)[4] stabilisce in linea di principio che il diritto al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati sia rigorosamente tutelato e che a tal fine siano adottate adeguate misure di sicurezza tecnica ed organizzativa. La direttiva autorizza tuttavia i servizi di pronto intervento

(4) GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.

ad utilizzare i dati di localizzazione senza il consenso dell'utente interessato. Gli Stati membri devono garantire che esistano procedure trasparenti in base alle quali il fornitore di una rete e/o di un servizio pubblico di telecomunicazioni possa, per ogni singola linea di comunicazione, non rispettare il temporaneo rifiuto o mancanza di assenso di un utente al trattamento dei dati di localizzazione a beneficio di organismi preposti al trattamento delle chiamate di emergenza, riconosciuti come tali da uno Stato membro.

12. Le azioni svolte nel contesto del programma d'azione comunitario a favore della protezione civile (di seguito "programma di azione per la protezione civile")[5] devono contribuire ad incorporare gli obiettivi di protezione civile nelle altre politiche ed azioni della Comunità e a garantire la coerenza del programma con altre iniziative comunitarie. Ciò consente alla Commissione di realizzare azioni finalizzate a migliorare il livello di preparazione degli organismi di protezione civile negli Stati membri, affinandone le capacità di reazione e perfezionandone le tecniche e i metodi di intervento e di immediata assistenza dopo le emergenze. Possono rientrare in tali attività il trattamento e l'uso, da parte dei centri di raccolta delle chiamate di emergenza e dei servizi di pronto intervento, delle informazioni di localizzazione associate alle chiamate di emergenza al numero E112.

13. Per realizzare gli obiettivi della presente raccomandazione diventa sempre più necessario un dialogo permanente tra operatori di reti pubbliche e fornitori di servizi e pubbliche autorità, compresi i servizi di pronto intervento.

14. Nelle relazioni sul grado di attuazione dei servizi E112, le autorità nazionali devono analizzare gli eventuali problemi di fattibilità tecnica che ostacolano l'introduzione dei servizi E112 per categorie specifiche di utenti finali, nonché i requisiti tecnici per il trattamento delle chiamate di emergenza effettuate mediante SMS e altri servizi telematici.

15. Le misure indicate nella presente raccomandazione sono conformi al parere espresso a titolo consultivo dal Comitato per le comunicazioni istituito ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 2002/21/CE,

RACCOMANDA:

1. Gli Stati membri devono applicare le condizioni e i principi armonizzati definiti qui di seguito nella trasmissione di informazioni di localizzazione ai servizi di pronto intervento per tutte le chiamate effettuate al numero di emergenza unico europeo 112.

2. Ai fini della presente raccomandazione si applicano le seguenti definizioni:

a) "servizio di pronto intervento": un servizio, riconosciuto come tale dallo Stato membro, che fornisce assistenza immediata e rapida, in situazioni in cui esiste un rischio diretto per la vita o l'incolumità fisica, la salute o la sicurezza individuale o pubblica, la proprietà privata o pubblica o l'ambiente (elenco non esaustivo);

b) "informazioni di localizzazione": i dati trattati in una rete mobile pubblica che indicano la posizione geografica del terminale mobile di un utente e in una rete pubblica fissa i dati sull'indirizzo fisico del punto terminale;

c) "servizio E112": un servizio di comunicazione di emergenza che usa il numero di emergenza unico europeo 112 ed è in grado di fornire informazioni sull'ubicazione del chiamante;

(5) GU L 327 del 21.12.1999, pag. 53

d) "centro di raccolta delle chiamate di emergenza": il luogo fisico dove arrivano le chiamate di emergenza sotto la responsabilità di una pubblica autorità.

3. Gli Stati membri devono elaborare norme dettagliate per gli operatori della rete pubblica che contengano, tra l'altro, le disposizioni elencate ai punti da 4 a 9.

4. Per ciascuna chiamata al numero di emergenza unico europeo 112, gli operatori di reti telefoniche pubbliche devono, a partire dalla rete, trasmettere (*push*) ai centri di raccolta delle chiamate di emergenza le migliori informazioni disponibili sull'ubicazione del chiamante, nella misura tecnicamente fattibile. Durante il periodo intermedio fino alla conclusione del riesame di cui al punto 13, è ammesso che gli operatori rendano disponibile l'informazione sulla localizzazione unicamente su richiesta (*pull*).

5. Gli operatori delle reti telefoniche pubbliche fisse devono rendere disponibile l'indirizzo dell'abbonato dalla cui linea è effettuata la chiamata di emergenza.

6. Gli operatori delle reti telefoniche pubbliche devono fornire le informazioni di localizzazione in maniera non discriminatoria, senza operare discriminazioni tra la qualità delle informazioni fornite sui propri abbonati e su altri utenti. Nel caso delle reti fisse, per "altri utenti" si intendono anche gli utenti di telefoni pubblici a pagamento; nel caso di reti o di applicazioni mobili, i termini "altri utenti" indicano gli utenti in roaming, gli utenti ospiti della rete o, eventualmente, gli utenti di terminali mobili non identificabili in base al numero di abbonamento o di utenza.

7. Tutte le informazioni di localizzazione vanno accompagnate dall'identificazione della rete di provenienza della chiamata.

8. Gli operatori delle reti telefoniche pubbliche devono conservare e aggiornare precise fonti di informazione sulla localizzazione, comprese le informazioni sugli indirizzi.

9. Per ogni chiamata di emergenza per la quale è stato identificato il numero di abbonato o di utenza, gli operatori delle reti pubbliche devono consentire ai centri di raccolta delle chiamate di emergenza e alle autorità di pronto intervento di aggiornare le informazioni di localizzazione grazie a una funzione di richiamo del numero (*pulling*) al fine di trattare l'emergenza.

10. Per facilitare la trasmissione di dati tra gli operatori di rete e i centri di raccolta delle chiamate di emergenza, gli Stati membri devono incoraggiare l'uso di una norma di interfaccia comune ed aperta e, se disponibile, di un protocollo comune di trasmissione dati adottato dall'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI). Tale norma deve essere abbastanza flessibile per poter integrare eventuali requisiti futuri, ad esempio per i terminali telematici a bordo degli autoveicoli. Gli Stati membri devono garantire che l'interfaccia permetta di trattare efficacemente le situazioni di emergenza.

11. Considerato l'obbligo di fornire servizi E112, stabilito dalla direttiva sul servizio universale, gli Stati membri devono fornire ai cittadini informazioni adeguate sull'esistenza, le modalità di uso e i vantaggi dei servizi E112. I cittadini vanno informati che il numero 112 li mette in comunicazione con i servizi di pronto intervento in tutto il territorio dell'Unione europea e che viene trasmessa anche la loro ubicazione. Essi devono inoltre essere informati dell'identità dei servizi di pronto intervento che riceveranno le informazioni di localizzazione e ricevere altre informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto dei loro dati personali.

12. Alla luce della costante evoluzione dei concetti e delle tecnologie, gli Stati membri sono invitati a promuovere e sostenere lo sviluppo di servizi di assistenza in situazioni di emergenza, ad esempio per turisti e viaggiatori e per il trasporto stradale e ferroviario di merci pericolose, tra cui le procedure per la trasmissione di informazioni di localizzazione e di altre informazioni in caso di emergenza o di incidenti ai centri di raccolta delle chiamate di emergenza; a sostenere l'elaborazione e l'attuazione di specifiche di interfaccia comuni per garantire l'interoperabilità di tali servizi su scala europea; ad incoraggiare l'uso delle tecnologie di localizzazione ad alta precisione quali le tecnolo-

gie di localizzazione delle reti mobili di terza generazione e dei sistemi di navigazione satellitare.

13. Gli Stati membri devono invitare le loro autorità nazionali a riferire alla Commissione sullo stato di attuazione dei servizi E112 entro la fine del 2004 affinché la Commissione possa avviare un riesame della situazione tenendo conto delle nuove esigenze dei centri di raccolta delle chiamate di emergenza e dei servizi di pronto intervento nonché dei progressi compiuti e delle tecnologie disponibili in materia di localizzazione.

14. Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2003

Per la commissione
ERKKI LIIKANEEN
Membro della commissione

RAPPORTI E RELAZIONI

POSIZIONE COMUNE DELL'ERG SULL'APPROCCIO AI RIMEDI APPROPRIATI NEL NUOVO QUADRO REGOLAMENTARE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE*

Sommario esecutivo

Questo documento illustra la Posizione Comune del Gruppo europeo dei Regolatori delle Autorità Nazionali di Regolamentazione (NRA) e dei Servizi della Commissione europea - Direzione generale Società dell'Informazione e Direzione generale Concorrenza, sui rimedi nel nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche. Il suo scopo è quello di assicurare un approccio coerente ed armonico nell'applicazione dei rimedi da parte delle NRA in linea con il principio di proporzionalità del diritto comunitario e con gli obiettivi chiave di promuovere la concorrenza, di contribuire allo sviluppo del mercato interno e di promuovere gli interessi dei cittadini europei (Art. 8 Direttiva Quadro[1]). Il documento, strutturato in cinque capitoli, segue la logica sottostante al processo di scelta dei rimedi: la discussione introduttiva sulla finalità ed il contesto è seguita da (i) identificazione e catalogazione dei tipici problemi concorrenziali; (ii) un catalogo dei tipici rimedi disponibili; (iii) principi che guidano le NRA nella scelta dei rimedi appropriati; (iv) ricerca di una corrispondenza tra i tipici problemi concorrenziali e i rimedi disponibili.

1. Finalità e contesto (Capitolo 1)

Coerentemente con l'analisi economica corrente, la politica interviene sempre più nei mercati solo per occuparsi dei fallimenti di mercato chiaramente identificati o alla luce di qualche prioritario interesse pubblico. Nel contesto del nuovo quadro regolamentare, il fallimento di mercato più importante è associato al potere di mercato. La causa alla base della maggior parte dei problemi relativi al potere di mercato nei mercati delle comunicazioni è a sua volta rappresentata dalle barriere all'entrata.

Laddove barriere all'entrata esistono e la struttura dei costi e della domanda sia tale da favorire solo un numero limitato di imprese, l'*incumbent* potrebbe detenere un significativo potere di mercato.

Scopo del nuovo quadro regolamentare è fornire un approccio armonico alla regolamentazione delle comunicazioni elettroniche che porti ad una concorrenza sostenibile, alla interoperabilità dei servizi e a benefici per i consumatori.

L'imposizione di rimedi rappresenta il terzo stadio del processo previsto nel nuovo quadro regolamentare per quanto riguarda gli obblighi regolatori connessi ad un significativo potere di mercato[2].

(*) Il documento qui pubblicato per estratto, rappresenta la posizione comune dei membri dell'ERG. Il documento è stato approvato nella riunione plenaria dell'ERG il 1° aprile 2004. Il documento non necessariamente riflette la posizione ufficiale della Commissione europea. In questo volume si è scelto di pubblicare l'*Executive Summary* e il primo capitolo nella traduzione curata dal Servizio relazioni comunitarie e internazionali dell'Autorità. Il documento integrale in lingua inglese è disponibile nel sito http://www.erg.int.

(1) Direttiva 2002/21/EC.

(2) Direttiva 2002/21/EC, art 15 e 16.

I tre stadi sono i seguenti.

1. Definizione del mercato: le NRA definiscono i mercati suscettibili di regolamentazione ex ante, in maniera adeguata alle circostanze nazionali. La Commissione, al fine di filtrare o selezionare dall'ampio numero di mercati, quelli che potrebbero essere definiti al primo stadio, ha identificato tre criteri[3]:

- Elevate barriere all'entrata e di carattere non transitorio;

- La dinamica della concorrenza in un mercato con barriere all'ingresso;

- L'adeguatezza del diritto della concorrenza (in assenza della regolamentazione ex ante).

I tre criteri, che sono descritti nella Raccomandazione, sono stati e saranno usati dalla Commissione Europea e dalle NRA per identificare quei mercati le cui caratteristiche siano tali da giustificare l'imposizione degli obblighi regolatori stabiliti nelle specifiche Direttive[4]. Quindi, si presume che la regolamentazione ex ante sia appropriata per i 18 mercati previsti dalla Raccomandazione qualora sia stata riscontrata una posizione di SMP. Pertanto non è necessario per le stesse Autorità nazionali determinare se il diritto della concorrenza basti di per sé a far fronte ai problemi concorrenziali nei mercati inclusi nella Raccomandazione.

2. L'analisi di mercato rappresenta il secondo stadio. Una volta definito il mercato (il che implica una specifica azione da parte delle NRA), questo dovrà essere analizzato al fine di verificare il grado di concorrenza in esso presente, coerentemente con le Linee Guida sull'SMP[5]. Le NRA interverranno per imporre obblighi alle imprese solo laddove i mercati non siano effettivamente competitivi in virtù del fatto che tali imprese si trovino in una posizione equivalente a quella dominante secondo il significato attribuito a tale concetto dall'art. 82 del Trattato CE[6].

3. Rimedi: Laddove l'analisi di mercato riveli che la concorrenza su un determinato mercato non sia effettiva, e l'NRA designi uno o più operatori come aventi SMP su quel mercato, allora almeno un rimedio adeguato dovrà essere applicato[7]; questo è il terzo ed ultimo stadio.

Il processo in tre stadi ora descritto consente di concentrare la regolamentazione in aree dove essa è effettivamente richiesta. Tale processo segue anche la logica del processo decisionale delle NRA nel momento in cui queste selezionano un rimedio per risolvere un problema di concorrenza identificato. Ciò presenta numerosi benefici rispetto al precedente quadro nell'ambito del quale i mercati erano definiti, l'operatore con SMP identificato e i rimedi erano imposti piuttosto meccanicamente, mentre il nuovo quadro permette di concentrare la regolamentazione in aree dove essa è effettivamente richiesta. In tutto il documento si presume che i mercati in considerazione abbiano soddisfatto i primi due stadi del processo.

Gli obiettivi e i principi regolatori per le NRA sono stabiliti all'art. 8 della Direttiva Quadro. Questi obiettivi sono:

- Promuovere la concorrenza

- Contribuire allo sviluppo del mercato interno

- Promuovere gli interessi dei cittadini dell'Unione europea.

(3) Raccomandazione della Commissione sui mercati rilevanti, OJ 8.5.2003 L 114/45.

(4) Direttiva 2002/21/EC, art. 15.

(5) Linee Guida della Commissione sull'analisi di mercato e sull'identificazione del significativo potere di mercato nell'ambito del quadro Comunitario di regolamentazione delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, OJ 11.7.2002. C 165/6.

(6) Direttiva 2002/21/EC, art. 14.

(7) Articolo 16 della Direttiva Quadro [Direttiva 2002/21/EC].